



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

POLIZIA LOCALE E MESSI

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 190 DEL 29/12/2023**

**OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITA' IN PIAZZA MILANO PER
ATTIVITA' DI CANTIERE.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso

- che la piazza Milano e la via Altinate sono strade a carreggiata singola a doppio senso di circolazione, classificate ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera E) del D.lgs. 285/92 STRADA URBANA DI QUARTIERE, ricomprese nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019;
- che sul margine est del tratto di piazza Milano antistante i civici dal 14 al 19 esiste un marciapiede pedonale rialzato, il quale ospiterà una occupazione del sedime per l'installazione di ponteggi di cantiere;

Visto

- la concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche n. 2023/486 del 18/12/2023 rilasciata per l'area individuata in premessa ed evidenziata dalla planimetria allegata alla richiesta, dal 09/01/2024 al 31/03/2024;
- la richiesta di emissione di ordinanza pervenuta con protocollo n. 2023/96851 del 19/12/2023 per la modifica della viabilità, presentata da Longhin Maurizio quale amministratore pro tempore del CONDOMINIO "CA' GAMBA" sito a Jesolo (VE) in via Altinate 6;

Considerato che l'occupazione concessa, non permette di mantenere sgombera da impedimenti una larghezza del marciapiede pubblico di almeno 2,00 m.;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visti gli artt. 1, 5, 7, 20, 21, 158 e 159 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285;

O R D I N A

Che dalle 00:00 del 09/01/2024 fino alle 24:00 del 31/03/2024

- il **marciapiede pedonale** esistente sul margine est del tratto di piazza Milano antistante i civici dal 14 al 19, possa essere interrotto per consentire l'occupazione di cantiere sopra individuata;
- che per garantire la continuità della circolazione pedonale, a monte ed a valle dell'area di occupazione individuata al punto precedente, a cura della ditta esecutrice venga segnalata attraverso la posa della segnaletica verticale bifacciale, la **deviazione della circolazione** pedonale sul lato opposto della carreggiata quale percorso alternativo;
- che la carreggiata stradale di piazza Milano nel tratto antistante i civici dal 14 al 19 possa essere ridotta, garantendo una larghezza di almeno 5,50 m. mantenendo il doppio senso di circolazione.

La ditta esecutrice dei lavori, avrà cura di installare e mantenere perfettamente efficiente la segnaletica occorrente, a norma del D.lgs. 285/92, del D.P.R. 495/92, del disciplinare tecnico - segnaletica temporanea, di cui al D.M. 10/7/2002 e successive modifiche e/o integrazioni - norme correlate e ad ottemperare a quanto previsto dal D. Interministeriale del 4/3/2013, in relazione all'articolo 161, comma 2-bis, del D.lgs. n. 81/2008, aggiornate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 (Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare).

In particolare, che:

1) l'area di cantiere (superiore a 07 gg.) sia delimitata e che siano apposti cartelli del tipo "segnali temporanei - tabella lavori" figura 382 - art. 30 del D.P.R. 495/92, apposti in prossimità della testata del cantiere recanti le seguenti indicazioni:

- a) ente proprietario o concessionario della strada;
- b) estremi dell'ordinanza;
- c) denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
- d) inizio e termine previsto dei lavori;
- e) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere.

2) l'area del cantiere delimitata sia segnalata così come disposto dall'art. 30 e seguenti del D.P.R. 495/92;

3) la **visibilità notturna** della segnaletica e del cantiere sia assicurata - art. 36 D.P.R. 495/92.

È fatto obbligo, a carico della ditta esecutrice dei lavori di installare apposita segnaletica di preavviso dell'eventuale tratto di chiusura della sede stradale interessata (strada chiusa) e che siano chiaramente segnalati, alle prime intersezioni utili, i percorsi alternativi e le deviazioni con l'apposizione della prescritta segnaletica.

Inoltre la disciplina della circolazione veicolare e pedonale, che potrà anche essere sospesa, deviata o regolamentata a mezzo di movieri, per il tempo strettamente necessario al fine di garantire in sicurezza le attività lavorative, durante l'esecuzione dei lavori avverrà sempre in ragione di sicurezza per l'incolumità dei cittadini, mentre eventuali disagi creati dovranno essere ridotti al minimo indispensabile e la ditta interessata provvederà, con propri mezzi, a garantire una corretta e puntuale informazione ai residenti nella zona interessata dai lavori.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Alla presente ordinanza potranno essere concesse deroghe a seguito istanze debitamente motivate e documentate.

È sospesa, per il periodo sopra menzionato, ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.